



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 novembre 2012
(OR. en)**

16056/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0307 (NLE)**

**EEE 117
ENER 454
STATIS 84**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	12 novembre 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 645 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) e dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 645 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.11.2012
COM(2012) 645 final

2012/0307 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in
merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) e dell'allegato XXI (Statistiche)
dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione europea nell'accordo SEE.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l'allegato IV (Energia) e l'allegato XXI (Statistiche) aggiungendo l'acquis dell'Unione europea adottato di recente in questo settore,

L'iniziativa riguarda la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione). La direttiva 2008/92/CE abroga la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi dello stesso.

Ai fini dell'attuazione dell'atto in questione viene proposto un adattamento in relazione al Liechtenstein. Il Liechtenstein vorrebbe essere esentato dagli obblighi previsti nella direttiva 2008/92/CE, fatta eccezione per l'obbligo di comunicare i dati relativi al prezzo industriale della fascia di consumo IC per l'elettricità e della fascia di consumo I3 per il gas.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato IV (Energia) e dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo¹, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo² (in seguito denominato "l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IV e l'allegato XXI.
- (3) L'allegato IV e l'allegato XXI dell'accordo SEE contengono disposizioni e norme specifiche in materia di energia e statistiche rispettivamente.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)³.
- (5) La direttiva 2008/92/CE abroga la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi dello stesso.
- (6) Il Liechtenstein deve essere esentato dagli obblighi previsti nella direttiva 2008/92/CE, fatta eccezione per l'obbligo di comunicare i dati relativi al prezzo industriale della fascia di consumo IC per l'elettricità e della fascia di consumo I3 per il gas.

¹ GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

³ GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9.

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV e l'allegato XXI dell'accordo SEE.
- (8) La posizione dell'Unione nel Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato IV (Energia) e dell'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IV (Energia) e l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo SEE", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)¹.
- (2) La direttiva 2008/92/CE abroga la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi dello stesso.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV e l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 7 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo SEE viene sostituito dal testo seguente:

“32008 L 0092: Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9)⁽¹⁾.

- (1) Elencata a titolo puramente informativo: per l'applicazione si veda l'allegato XXI sulle statistiche.”

Articolo 2

Il testo del punto 26 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo SEE viene sostituito dal testo seguente:

¹ GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9.

“**32008 L 0092**: Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 9).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Il Liechtenstein è esentato dagli obblighi previsti nella direttiva 2008/92/CE, fatta eccezione per l'obbligo di comunicare i dati relativi al prezzo industriale della fascia di consumo IC per l'elettricità e della fascia di consumo I3 per il gas. I dati semestrali relativi a tre livelli di prezzo (al netto di tutte le tasse, al netto dell'IVA e comprensivi di tutte le tasse, oneri e IVA) sono comunicati entro due mesi dalla scadenza del periodo di riferimento usando i questionari forniti a tal fine da Eurostat.”

Articolo 3

I testi della direttiva 2008/92/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

*I segretari
del Comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]